

CAMERA DEI DEPUTATI

N.17

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento
penitenziario (17)

*(articolo 1, commi 82, 83 e 85, della legge 23 giugno 2017, n.
103)*

Trasmesso alla Presidenza il 20 marzo 2018

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 82, 83 E 85, LETTERE A), B), C), D), E), F), H), I), L), M), O), R), S), T) E U), DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), o), r), s), t) e u);

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

Vista la legge 26 novembre 2010, n. 199, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi;

Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;



Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 31 gennaio 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 23 giugno 2017, n. 103;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo

CAPO I
DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO
PENITENZIARIO

ART. 1

(Modifiche al codice penale in tema di infermità psichica dei condannati)

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 147, primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*psichica*»;
 - b) l'articolo 148 è abrogato.

ART. 2

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di assistenza sanitaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
 - «ART. 11. Servizio sanitario. – 1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.
 2. Garantisce a ogni istituto un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.
 3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.
 4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio

dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza, che può delegare il direttore dell'istituto. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.

5. Quando non vi è pericolo di fuga i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale propria o altrui.

6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.

7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica del detenuto o internato il medico annota immediatamente, anche mediante comunicazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà. L'assistenza sanitaria è prestata, durante la permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati, e si uniforma ai principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.

8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita degli ammalati e di coloro che ne facciano richiesta; segnala immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; inoltre, controlla periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

9. Ai detenuti e agli internati è garantita la necessaria continuità con gli eventuali trattamenti in corso all'esterno o all'interno dell'istituto da cui siano stati trasferiti.

10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.

11. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Il direttore dell'istituto, immediatamente informato, ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.

12. I detenuti e gli internati, a tutela del diritto alla salute, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione, per gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado è data dal giudice che procede e per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente.

13. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle



segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.

14. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della salute e al Ministero della giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e comunali, il magistrato di sorveglianza.»;

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«ART. 11-*bis*. Accertamento delle infermità psichiche. – 1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 147, primo comma, numero 2), 206, 212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, è disposto, anche d'ufficio, nei confronti degli imputati, dal giudice che procede e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato presso le sezioni di cui all'articolo 65. Il giudice può, altresì, disporre che l'accertamento sia svolto presso idonea struttura indicata dal competente dipartimento di salute mentale.

2. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.

3. All'esito dell'accertamento il giudice che procede o il magistrato di sorveglianza, quando non adotta uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 147, primo comma, numero 2), 206 e 212, secondo comma, del codice penale, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«ART. 65. Sezioni per detenuti con infermità. – 1. Quando non sia applicabile una misura alternativa alla detenzione che consenta un adeguato trattamento terapeutico-riabilitativo, nei confronti dei condannati a pena diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del codice penale e nei confronti dei soggetti affetti da infermità psichiche sopravvenute e per i quali non sia stato possibile disporre il rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 147, quarto comma, del codice penale, le pene detentive sono eseguite in sezioni speciali finalizzate a favorire il trattamento terapeutico e il superamento delle suddette condizioni.

2. A sezioni speciali sono assegnati altresì i soggetti per i quali si procede all'accertamento di cui all'articolo 11-*bis*.

3. Le sezioni speciali sono a prevalente-gestione sanitaria.

4. I soggetti di cui al presente articolo sono assegnati alle sezioni ordinarie, previo eventuale periodo di prova, quando siano venute meno le condizioni di infermità psichica o di disabilità fisica.

5. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro della salute, da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità organizzative delle sezioni di cui ai commi 1 e 2.»;

d) all'articolo 69, comma 8, le parole: «, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale» sono soppresse.

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: «efficaci» è inserita la seguente: «, tempestive»;

b) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «disagio psichico e» sono inserite le seguenti: «della marginalità».

3. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, i commi 6 e 7 sono abrogati.



4. L'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è abrogato.

ART. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in tema di assistenza sanitaria)

1. L'articolo 240 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

ART. 4

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di semplificazione delle procedure)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 18-ter, comma 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza;
 - b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.»;
 - b) all'articolo 30, primo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.»;
 - c) all'articolo 35-bis:
 - 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste» sono sostituite dalle seguenti: «e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste»;
 - 2) il comma 4 è abrogato;
 - 3) al comma 4-bis la parola: «tribunale» è sostituita dalla seguente: «magistrato»;
 - 4) al comma 5, primo periodo, le parole: «non più soggetto ad impugnazione» sono soppresse;
 - d) all'articolo 47, comma 8, secondo periodo, le parole: «, nei casi di urgenza,» sono soppresse;
 - e) all'articolo 69-bis i commi 2 e 5 sono abrogati;
 - f) all'articolo 78:
 - 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Persone idonee all'assistenza, al sostegno e all'educazione possono frequentare gli istituti penitenziari, nonché collaborare, a titolo gratuito, con gli uffici di esecuzione penale esterna. Tali persone sono autorizzate, secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, dalle amministrazioni competenti.»;
 - 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 17.».



ART. 5

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 656:
 - 1) al comma 4-*bis*, primo periodo, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti parole: «lettere a) e b)»;
 - 2) al comma 4-*bis*, il terzo periodo è abrogato;
 - 3) il comma 4-*ter* è abrogato;
 - 4) al comma 5:
 - a) primo periodo, le parole: «tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni, o a» e, dopo le parole: «nei casi di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 47-*septies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché nei casi di cui»;
 - b) secondo periodo, le parole: «agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo I, capo VI,»;
 - 5) al comma 6 il periodo: «Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.» è sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.»;
 - 6) al comma 8 secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 47-*septies*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero» e dopo le parole: «del medesimo testo unico» sono inserite le seguenti: «, ovvero il programma terapeutico di cui all'articolo 47-*septies*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
 - 7) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nella situazione considerata dal comma 5, se la pena residua non supera i limiti ivi indicati, anche tenuto conto delle detrazioni da operare ai sensi del comma 4-*bis*, il condannato che si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire si considera in regime di detenzione domiciliare. Il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, per la determinazione delle prescrizioni, e al tribunale di sorveglianza, affinché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 47-*ter* e 58-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.»;
 - b) all'articolo 667, comma 4:
 - 1) al primo periodo le parole: «comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato» sono soppresse;
 - 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

«All'interessato, che sia privo del difensore, è nominato un difensore d'ufficio. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore.»;
 - c) all'articolo 677:
 - 1) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: «, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere alla dichiarazione o all'elezione»;
 - 2) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:



«2-ter. L'inosservanza degli obblighi stabiliti nel comma 2-bis è valutata ai fini della decisione sulla richiesta dell'interessato.»;

d) all'articolo 678:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.»;
- 2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.»;
- 3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.»;
- 4) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.
3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato.»;

e) all'articolo 680, comma 2, le parole: «sulle impugnazioni» sono sostituite dalle seguenti: «sull'appello».



CAPO III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ELIMINAZIONE DI AUTOMATISMI E DI PRECLUSIONI NEL
TRATTAMENTO PENITENZIARIO

ART. 6

(Modifica sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi)

1. L'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato.

ART. 7

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di divieto di concessione dei benefici)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis:

- 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «600-ter, primo e secondo comma,» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «601, 609-octies, nonché delitti di cui agli articoli 416, primo e terzo comma, del codice penale realizzati allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 del medesimo codice, dall'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
- 2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, salvo che siano stati acquisiti elementi che indichino la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i seguenti delitti: delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma, 600-quinquies, 602, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico; delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché, fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo, delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dall'articolo 609-*octies* del medesimo codice e dall'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.»;

- 3) al comma 1-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione dell'anno di osservazione si può tenere conto, altresì, di programmi terapeutici svolti dopo la commissione del reato e prima dell'inizio dell'esecuzione della pena.»;
 - 4) al comma 1-*quinquies* le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se svolto in tutto o in parte prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, purché successivo alla commissione del reato»;
 - 5) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e acquisito il parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dell'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, del codice di procedura penale, in relazione al distretto ove è stata pronunciata la condanna, nonché il parere del procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo»;
 - 6) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei predetti pareri »;
 - 7) al comma 3, dopo le parole: «Quando il comitato», sono aggiunte le seguenti parole: «o il procuratore della Repubblica individuato ai sensi del comma 2 ovvero il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;
 - 8) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: «3-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore distrettuale, di iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, può comunicare al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata del detenuto o internato per delitti dolosi.»;
- b) dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente:
- «ART. 4-*ter*. Scioglimento del cumulo. - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2, la pena o la frazione di pena relativa a uno dei reati indicati nell'articolo 4-*bis* si considera separatamente ed espiata per prima, quando ne derivano effetti favorevoli al condannato. Non è tuttavia computata la pena o frazione di pena espiata prima della commissione del reato.».

ART. 8

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di lavoro all'esterno)

1. All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1».

ART. 9

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di permessi premio)

1. All'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 4, lettera c), le parole: «nei commi 1, 1-ter e 1-quater» sono sostituite dalle seguenti parole: «nel comma 1»;
- b) il comma 5 è soppresso.

ART. 10

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di concessione dei permessi premio ai recidivi)

- 1. L'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

ART. 11

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di persone che collaborano con la giustizia e divieto di concessione dei benefici)

- 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 58-ter, comma 1, le parole: «nei commi 1, 1-ter e 1-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;
 - b) all'articolo 58-quater:
 - 1) i commi 1, 2, 3 e 7-bis sono soppressi;
 - 2) al comma 5 le parole: «Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3,» sono sopresse e le parole: «nei commi 1, 1-ter e 1-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;

ART. 12

(Modifiche alle disposizioni sulla disciplina degli stupefacenti in tema di automatismi e preclusioni)

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 90, comma 1, terzo periodo, le parole: «se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «se relativa a reato di cui all'articolo 4-bis, comma 1,»;
 - b) all'articolo 90 il comma 4 è abrogato;
 - c) all'articolo 94, comma 1, secondo periodo, le parole: «se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «se relativa a reato di cui all'articolo 4-bis, comma 1,».

ART. 13

(Modifica alle disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

- 1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 26 novembre 2010, n. 199, dopo le parole: «4-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

CAPO IV

MODIFICA DELLE NORME DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN TEMA DI MISURE ALTERNATIVE

ART. 14



(Modifiche in tema di affidamento in prova al servizio sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47:

- 1) al comma 1 le parole: «inflitta non supera tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da eseguire non supera quattro anni»;
- 2) al comma 2 dopo le parole: «per almeno un mese in istituto,» sono inserite le seguenti: «se il soggetto è recluso e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà,»;
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione prevista dal comma 2 quando la pena da eseguire non è superiore a sei mesi.»;
- 4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ai fini dell'affidamento in prova, il condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici o convenzionati.»;
- 5) al comma 4, al secondo periodo, le parole: «Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione» sono sostituite dalle seguenti: «Quando lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di reinserimento sociale,» e, al terzo periodo, le parole: «al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione» sono sostituite dalle seguenti: «al grave pregiudizio al percorso di reinserimento sociale che deriva dal protrarsi della detenzione»;
- 6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui, tenuto conto delle possibilità di coinvolgimento socio-familiare e dell'esigenza di individualizzazione del trattamento, sono contenute le prescrizioni che il condannato dovrà osservare. Esse riguardano:
 - a) i rapporti con l'ufficio di esecuzione penale esterna;
 - b) i rapporti con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cura e sostegno;
 - c) l'indicazione di una dimora;
 - d) le limitazioni alla libertà di locomozione, l'obbligo o il divieto di soggiornare in uno o più comuni o il divieto di frequentare determinati luoghi;
 - e) lo svolgimento di attività lavorativa;
 - f) il divieto di detenere armi, di svolgere attività o di intrattenere relazioni personali che possono portare al compimento di altri reati;
 - g) l'adoperarsi, anche attraverso l'assunzione di specifici impegni, a elidere o attenuare le conseguenze del reato;
 - h) l'adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima ed adempiere agli obblighi di assistenza familiare;
 - i) la prestazione di attività anche a titolo gratuito per l'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'affidato.»;
- 7) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il verbale contiene sempre le prescrizioni indicate alle lettere a), c), g) e h) del comma 5. Il verbale può anche prevedere, qualora gli interessati abbiano manifestato la propria disponibilità, le modalità di coinvolgimento dell'affidato in percorsi di giustizia riparativa.»;
- 8) il comma 7 è abrogato;



9) al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «ed ogni altro effetto penale» sono inserite le seguenti: «, determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna.»;

- b) dopo l'articolo 47-*sexies* è inserito il seguente: «ART. 47-*septies*. *Affidamento in prova di condannati con infermità psichica*. - 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona condannata a pena diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del codice penale o nei casi di grave infermità psichica, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, numero 2, del codice penale, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova ai sensi delle disposizioni di questo articolo per proseguire o intraprendere un programma terapeutico e di assistenza psichiatrica in libertà concordato con il dipartimento di salute mentale dell'azienda unità sanitaria locale realizzabile anche in una struttura privata accreditata. L'affidamento in prova può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni o a quattro anni se relativa a reato di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del servizio sanitario nazionale la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del citato decreto legislativo.
2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata dal dipartimento di salute mentale attestante la diagnosi e l'idoneità del programma terapeutico riabilitativo individuale. Con decreto del Ministero della salute sono indicati i criteri per la certificazione.
3. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se ritiene che sussistano i presupposti per il suo accoglimento e il grave pregiudizio al percorso di cura derivante dal protrarsi della detenzione, e sempre che non vi sia pericolo di fuga, dispone con ordinanza la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro sessanta giorni.
4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma, unitamente alle altre prescrizioni, contribuisca alla cura e al recupero del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo che commetta altri reati. All'atto dell'affidamento in prova è redatto verbale in cui sono indicate le modalità del programma e le prescrizioni.
5. Tra le prescrizioni impartite sono comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma e quelle di cui all'articolo 47, comma 5, in quanto compatibili con la condizione di infermità psichica della persona e le sue esigenze di cura e assistenza. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che la persona inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.
6. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento; tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa data di decorrenza dell'esecuzione più favorevole.

7. Fermo restando l'obbligo dell'ufficio di esecuzione penale esterna, ai sensi dell'articolo 47, comma 10, il dipartimento di salute mentale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

8. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione in luoghi o strutture non sanitari ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47.

9. Si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni previste dall'articolo 47.»

ART. 15

(Modifiche in tema di detenzione domiciliare)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-ter:

1) al comma 01 le parole: «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;

2) al comma 1:

2.1 alla lettera a) dopo le parole: «con lei convivente» sono inserite le seguenti: «o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge»;

2.2 alla lettera b) dopo le parole: «con lui convivente» sono inserite le seguenti: «o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1.1. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) non si applica il divieto previsto all'articolo 4-bis, comma 1, sempre che non sussista il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.»;

4) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Quando sia idonea al recupero sociale del condannato, la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva da eseguire in misura non superiore a quattro anni, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, se il pericolo di commissione di altri reati non consente la concessione dell'affidamento in prova. Ai fini dell'osservazione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47.»;

5) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1 e sempre che non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova ai sensi dell'articolo 47-septies, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare.»;

6) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui dalla protrazione dello stato detentivo risultino gravemente pregiudicate le finalità di cui ai precedenti commi, l'istanza è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.»;



- 7) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare e nel fissarne le modalità, osserva quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale.» e, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le prescrizioni dettate dal tribunale di sorveglianza favoriscono l'accesso del condannato a percorsi di reinserimento sociale mediante il lavoro, la formazione professionale o lo svolgimento di attività socialmente utili. A tal fine, può essere concesso di lasciare l'abitazione per il tempo strettamente necessario, purché non ricorrano specifiche esigenze di sicurezza.»;
- 8) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini della concessione della detenzione domiciliare ai sensi dei commi precedenti, il condannato, che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici o enti convenzionati.»;
- 9) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, nell'ipotesi di revoca per il compimento del decimo anno di età del figlio, si applica la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 47-*quinqüies*.»;
- 10) il comma 9-*bis* è abrogato.
- b) all'articolo 47-*quinqüies* sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, dopo le parole: «non superiore ad anni dieci» sono inserite le seguenti: «o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge»; dopo le parole: «assistenza e accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero presso una casa famiglia protetta» e, in fine, le parole: «secondo le modalità di cui al comma 1-*bis*» sono soppresse;
 - 2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Le donne condannate che hanno prole di età inferiore a sei anni possono espiare la pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Il provvedimento di assegnazione, previo consenso dell'interessata, è adottato dall'amministrazione penitenziaria. In mancanza di consenso, la direzione dell'istituto penitenziario dove è ristretta la donna condannata rimette la questione al tribunale di sorveglianza competente che decide senza formalità, sentita l'interessata.»;
 - 3) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Non si applica il divieto previsto dall'articolo 4-*bis*, comma 1.»;
 - 4) al comma 2 le parole: «Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale» sono soppresse.

ART. 16

(Modifiche in tema di semilibertà)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 48:
 - 1) al comma primo dopo le parole: «istruttive,» sono inserite le seguenti: «di volontariato, di rilevanza sociale»;
 - 2) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici di civile abitazione.».
- b) all'articolo 50:
 - 1) il comma 1 è abrogato;
 - 2) al comma 2 le parole: «Fuori dei casi previsti dal comma 1,» sono soppresse e le parole: «nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1 dell'articolo»;



- 3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'osservazione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47.»;
 - 4) al comma 5 dopo le parole: «al regime di semilibertà» sono inserite le seguenti: «quando abbia fruito correttamente per almeno cinque anni consecutivi dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter, salvo che per i casi di condanna per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, ovvero per delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare le associazioni in esso previste, ovvero»;
 - 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Quando la semilibertà è disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.»;
 - 6) al comma 7 le parole: «di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.» sono sostituite dalle seguenti: «di essere assegnata a una delle sezioni autonome previste dall'articolo 48, comma quarto.»;
- c) all'articolo 51:
- 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il semilibero contravviene alle prescrizioni previste dal programma di trattamento e sempre che la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura.»;
 - 2) il quarto comma è abrogato.

ART. 17

(Modifiche in tema di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà e di sospensione e revoca delle misure alternative)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 51-bis il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto.»;
 - b) l'articolo 51-ter è sostituito dal seguente: «ART. 51-ter. - Sospensione cautelativa delle misure alternative. - 1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.».

ART. 18

(Modifiche in tema di esecuzione delle pene accessorie ed espiazione della pena in misura alternativa)



1. Dopo l'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «ART. 51-quater. *Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative.* - 1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.
2. In caso di revoca della misura, ove disposta l'applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l'esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.
3. L'esito positivo del periodo di prova ai sensi degli articoli 47 e 47-septies estingue le pene accessorie, ove non già eseguite.».

ART. 19

(Modifiche in tema di liberazione condizionale)

1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti i seguenti articoli:
 - «ART. 54-bis. *Liberazione condizionale.* - 1. Quando i risultati del trattamento, per il particolare impegno profuso, siano tali da far ritenere compiuto il percorso rieducativo del condannato, lo stesso può essere ammesso alla liberazione condizionale.
 2. Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale particolare rilievo è attribuito alla costante disponibilità a svolgere attività in favore della collettività o all'avvio di percorsi di giustizia riparativa.
 3. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
 4. La liberazione condizionale può essere concessa:
 - a) al condannato che abbia scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni;
 - b) al condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno ventisei anni di pena ovvero, salvo che per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, ovvero per delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare le associazioni in esso previste, che abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime di semilibertà per almeno cinque anni consecutivi.
 5. Al condannato possono essere applicate una o più delle prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, lettere e), d) ed f), se ritenute idonee a evitare le occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni possono essere dal magistrato di sorveglianza successivamente modificate. Il magistrato dispone, inoltre, che gli uffici di esecuzione penale esterna formulino un programma di sostegno e di assistenza idoneo al reinserimento sociale del condannato.
 6. La liberazione condizionale ha durata pari alla pena ancora da eseguire, o, in caso di ergastolo, a cinque anni.
- ART. 54-ter. *Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.* - 1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale sono eseguite le pene accessorie, salvo che il giudice, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del soggetto, ne disponga la sospensione, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata. Resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato sia stato sottoposto.
 2. La liberazione condizionale può essere revocata, se la persona commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce alle prescrizioni disposte ai sensi dell'articolo 54-bis. Il tribunale di sorveglianza, se revoca la liberazione condizionale, determina la pena residua da espiare, salvo il caso di condanna all'ergastolo.



3. Il decorso del tempo previsto dal comma 6 dell'articolo 54-*bis*, anche tenuto conto della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, estingue la pena, le pene accessorie e ogni altro effetto penale e determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna.»
2. All'articolo 682 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito di cui al comma 1 dell'articolo 54-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.»

ART. 20

(Modifiche in tema di accesso alle misure alternative)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente: «ART. 57. Legittimazione alla richiesta di misure. - 1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-*ter*, 52, 53, 54 nonché all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.»;
- b) dopo l'articolo 57 sono inseriti i seguenti:
 «ART. 57-*bis*. Criterio del minimo pregiudizio. - 1. La finalità del reinserimento sociale del condannato è perseguita con il minor sacrificio della libertà personale.
 ART. 57-*ter*. Straniero privo di permesso di soggiorno. - 1. Quando è disposta una misura alternativa che prevede lo svolgimento di attività lavorativa, lo straniero privo di permesso di soggiorno ha titolo per stipulare contratti di lavoro per la durata della misura.».

ART. 21

(Modifiche in tema di comunicazioni e attività di controllo)

1. All'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
 Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.».

ART. 22

(Abrogazioni, disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Sono abrogati:
- a) gli articoli 176, 177 e il numero 2) del primo comma dell'articolo 230 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
- b) il comma 8 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.



2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è abrogato. Intervenuta l'abrogazione, conservano efficacia le richieste di applicazione della misura presentate prima della scadenza del termine indicato nel primo periodo.
3. Si applicano all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera a), numero 8).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento agli articoli 176 e 177 del codice penale si intende agli articoli 54-bis e 54-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.
5. Per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il limite di cui al comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è di un anno.

CAPO V

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN TEMA DI VOLONTARIATO E DI ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 23

(Modifiche in tema di partecipazione della comunità esterna e di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «e da un assistente sociale» sono sostituite dalle seguenti: «, da un assistente sociale e dai rappresentanti del volontariato operante a titolo gratuito nell'istituto»;
 - b) all'articolo 17 i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari e a collaborare, a titolo gratuito, con gli uffici di esecuzione penale esterna, con l'autorizzazione del direttore di istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna competente, secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di reinserimento sociale delle persone detenute, internate e in esecuzione penale esterna, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità penitenziaria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna.
In caso di inerzia, diniego o revoca dell'autorizzazione provvede, sentito il direttore, il magistrato di sorveglianza.»;
 - c) all'articolo 72:
 - 1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «indagini socio-familiari» sono inserite le seguenti: «e l'attività di osservazione del comportamento»;
 - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna si adoperano per favorire il reperimento di un domicilio o di altra soluzione abitativa, tale da consentire la modifica della misura della semilibertà e la sua sostituzione con quella dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare.»;

ART. 24

(Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.».



CAPO VI
DISPOSIZIONI IN TEMA DI VITA PENITENZIARIA

ART. 25

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«ART. 1. Trattamento e rieducazione. — 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

2. Il trattamento tende, prioritariamente attraverso i contatti con l'ambiente esterno e l'accesso alle misure alternative alla detenzione, al reinserimento sociale, ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.

5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

6. La sorveglianza delle persone detenute avviene nel rispetto dei principi indicati nelle regole penitenziarie del Consiglio d'Europa e con modalità tali da consentire ai detenuti e agli internati di trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle camere destinate al pernottamento anche al fine di favorire i rapporti interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità.

7. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

8. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.»;

b) all'articolo 9 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima, tenendo conto, ove possibile, delle diverse abitudini e culture alimentari. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.»;

c) all'articolo 10 il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.

Per giustificati motivi e comunque per tempi brevi e definiti, la permanenza all'aperto può essere ridotta a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.

Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.»;

d) all'articolo 13 il primo, secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di



ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.

Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.»;

e) all'articolo 14:

1) al primo comma è premesso il seguente:

«I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.»;

3) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.»;

f) all'articolo 15 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.»;

g) all'articolo 18:

1) al primo comma le parole: «nonché con il garante dei diritti dei detenuti,» sono soppresse;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio



- dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui con i garanti dei diritti dei detenuti.»;
- 3) al secondo comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«I locali destinati ai colloqui con i familiari devono favorire una dimensione riservata del colloquio ed essere collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.»;
- 4) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Le comunicazioni possono avvenire, salve le cautele previste dal regolamento, anche mediante programmi informatici di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la rete *internet*. La disposizione non si applica ai detenuti e internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis.»;
- 5) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione previsti dal regolamento.
L'informazione è garantita attraverso ogni moderno strumento tecnologico e per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.»;
- 6) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, quarto comma. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto.»;
- h) all'articolo 19:
- 1) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.»;
- 2) il quarto comma è sostituito dai seguenti:
«Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore.
È favorita l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.»;
- i) all'articolo 27, secondo comma, le parole: «e dagli assistenti sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma.»;
- l) all'articolo 30, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, fatta eccezione per i detenuti e gli internati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, di particolare rilevanza»;
- m) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«ART. 31. Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati. – 1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili, la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.»;
- n) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:



«ART. 33. Isolamento. – 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

- a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;
- c) per le persone sottoposte alle indagini preliminari se vi sono ragioni di cautela processuale e comunque per un tempo limitato; il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.

2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell'isolamento.

3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.

4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.»;

o) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«ART. 34. Perquisizione personale. – 1. I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.

2. La perquisizione deve essere effettuata nel rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non ledere la dignità.

3. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere attuata mediante denudamento. L'ispezione delle parti intime è eseguita solo con il necessario ausilio del personale sanitario.

4. Dell'avvenuta perquisizione è redatto verbale in cui sono descritte le modalità con cui è stata eseguita e sono indicate le ragioni che l'hanno determinata.»;

p) all'articolo 36, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.»;

q) all'articolo 40 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80.»;

r) all'articolo 42 il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.

Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.»;

s) all'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente: «I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.»;

t) all'articolo 45:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aiuti economico-sociali»;

2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del Comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare fra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso



la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata.»;

u) all'articolo 80, quarto comma, dopo le parole: «criminologia clinica,» sono inserite le seguenti: «nonché di mediatori culturali e interpreti.»

ART. 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
2. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e u), è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1.440.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 6.490.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 5.440.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 25, comma 1, lettere c) e u), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

